

SCHEDA INFORMATIVA N. 3/2008

10.01.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Luca Di Donna

LA FINANZIARIA 2008

(Legge 24.12.2007 n° 244 , G.U. 28.12.2007)

NOVITÀ IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (1° parte)

CONFERIMENTO DI INCARICHI

Art. 3 comma 54

All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

Nel testo precedentemente vigente, il comma 127 stabiliva che le pubbliche amministrazioni che si avvalevano di collaboratori esterni o che affidavano incarichi di consulenza per i quali fosse previsto un compenso, dovessero pubblicare elenchi nei quali fossero indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato e

dovessero altresì trasmettere semestralmente copia di detti elenchi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In base alla modifica testuale apportata dal comma in esame, le amministrazioni non devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera) degli elenchi, ma devono pubblicare sul loro sito *Web* i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l'indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell'affidamento dell'incarico.

In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l'incarico costituisca illecito disciplinare e determini l'insorgere della responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato.

Non viene innovata invece la disposizione relativa alla trasmissione degli elenchi al Dipartimento per la funzione pubblica.

Quanto alla portata applicativa della disposizione, si osserva che – poiché la novella interviene su una disposizione riferita in via generale alle “pubbliche amministrazioni” – potrebbero sorgere incertezze sull'esatta delimitazione dell'ambito dei destinatari.

Art. 3 comma 55

L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La norma richiama espressamente i programmi approvati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. *b)* del testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.). Tale disposizione riporta un elenco delle attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali, nella quale la competenza dell'organo consiliare è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatica o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre sono affidati alle Giunte comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo. In particolare, la lettera *b)* richiamata dalla disposizione in esame prevede che spetti ai Consigli la competenza su atti di programmazione e su documenti di bilancio (“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei

lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”). Il comma 4 del medesimo art. 42 esclude che deliberazioni in ordine alle materia affidate alla competenza dei Consigli possano essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo per quanto attinente alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

La *ratio* della disposizione è evidentemente quella di limitare la discrezionalità delle Giunte comunali e provinciali nelle scelte circa l’affidamento di incarichi esterni, rimettendo la decisione in ordine alla previsione degli incarichi stessi ad un programma di carattere generale deliberato dall’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale.

Sottolineamo, inoltre, che la disposizione in commento, a differenza del successivo comma 56, omette di menzionare espressamente gli incarichi di collaborazione, i quali sembrerebbero pertanto potersi escludere dal relativo campo di applicazione.

Art. 3 comma 56

Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 56, pertanto, demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua.

La disposizione reca inoltre una specifica norma sanzionatoria, prevedendo che il conferimento di incarichi esterni in violazione delle norme del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per i danni cagionati alla pubblica amministrazione.

Per quanto concerne, più in dettaglio, le disposizioni vigenti cui fa riferimento il presente comma, ricordiamo che, con una disposizione di carattere generale, che trova applicazione con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e quindi anche agli enti locali (il comma 6-ter prevede, tra l'altro, che i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguino ai principi di cui al comma 6), l'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 223/2001, prevede (comma 6 e 6-bis) che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa solo per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio e in favore di esperti di provata competenza. Gli incarichi devono essere, inoltre, attribuiti nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ l'oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze dell'amministrazione conferente e deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- ✓ l'amministrazione deve in via preliminare accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane a disposizione;
- ✓ la prestazione deve avere natura temporanea e altamente qualificata;
- ✓ devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La disposizione prevede altresì che tutte le amministrazioni pubbliche debbano disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Con più specifico riferimento agli enti locali, poi, il T.U.E.L. prevede semplicemente che per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possa prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 3 comma 57

Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 3 comma 76

Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

Con la modifica introdotta dal comma in esame si precisa che gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

Dunque, i destinatari degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, dovranno necessariamente restringersi a soggetti dotati di laurea.

Non risulta, in realtà, del tutto chiara l'espressione "specializzazione universitaria", visto che si tratta di un termine tecnico. Intesa in modo estensivo, la norma impone, appunto, il possesso della laurea e una specializzazione acclarata nel campo oggetto dell'incarico ricevuto, vista l'alta qualificazione professionale richiesta.

In senso restrittivo, probabilmente la norma va intesa nel senso che l'incaricato deve avere un titolo quanto meno corrispondente alla laurea specialistica del nuovo ordinamento, se non, in aggiunta, titoli di specializzazione riconosciuti, come master, dottorati, contratti di docenza.

Resterà certamente a lungo il dubbio interpretativo, se il legislatore non modificherà il tenore della norma, chiarendolo. In ogni caso, non vi sarà più alcuno spazio per incaricati privi del titolo della laurea.

Art. 3 comma 77

All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Con il comma in esame, pertanto, vengono esclusi dal campo di applicazione delle norme dettate dal TUPI in materia di conferimento di incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, inclusa la modifica introdotta dal precedentemente esaminato comma 76, gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché ai componenti degli organismi di monitoraggio degli investimenti.

NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL LAVORO FLESSIBILE E STRAORDINARIO NEGLI ENTI LOCALI

Art. 3 comma 78

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 560, articolo unico, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), dispone che “per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”.

Con la citata disposizione, dunque, il legislatore, ha imposto agli enti sottoposti al rispetto del Patto di stabilità, nel caso in cui bandissero concorsi a tempo determinato, di riservare una quota non inferiore del 60% dei posti messi a concorso al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Col comma 78 della Finanziaria 2008, viene pertanto mantenuta in vita tale disposizione, riservandogli, però, un campo di applicazione assai più ristretto del precedente, considerato che, come si vedrà tra breve, in seguito alla riscrittura dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le possibilità per gli enti locali di stipulare nuovi contratti a tempo determinato si sono drasticamente ridotte.

L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Articolo 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte a esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali e alla preposizione a organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Omissis.

9. *Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.*

10. *Omissis.*

11. *Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. (Omissis). L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».*

Il comma in esame, dunque, riscrive l'articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, che disciplina l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

A tal proposito, ricordiamo che la precedente formulazione dell'articolo 36 prevedeva che:

“1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

1-bis 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.

Dal 1° gennaio 2008, quindi, le amministrazioni pubbliche e gli enti locali potranno utilizzare lo strumento delle assunzioni flessibili solo in casi eccezionali. Tale restrizione vuole impedire che si determinino nuove sacche di lavoro precario e, infatti, non a caso tale decisa stretta è strettamente collegata alle stabilizzazioni che la stessa Legge Finanziaria dispone in misura ampia, anche maggiore di quanto previsto dalle norme in vigore nell'anno 2007, con il che si vuole azzerare il numero dei lavori precari, mentre con i nuovi vincoli si vuole impedire che nel futuro ne nascano di nuovi.

Ovviamente questa disposizione entra in vigore il giorno 1° gennaio 2008, non essendo stabilita una diversa decorrenza temporale. Essa si applica quindi, senza alcuna ombra di dubbio, ai rapporti che si stabiliscono a partire da tale data. L'entrata in vigore produce sicuramente i suoi effetti anche sulle proroghe dei contratti in essere e sui loro rinnovi, mancando diverse previsioni di legge sia in forma esplicita che implicita.

Il divieto di ricorrere a forme flessibili di lavoro nella pubblica amministrazione non determina invece alcuna conseguenza sui contratti a termine, sulle somministrazioni di lavoro e sulle co.co.co. in corso all'1/1/2008. La modifica all'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, operata dall'articolo 3, comma 79, della legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), non

ha infatti effetti retroattivi e riguarda esclusivamente i contratti di lavoro stipulati successivamente all'1/1/2008. Infatti, le amministrazioni pubbliche e i lavoratori subordinati hanno stipulato nella piena legittimità rapporti di lavoro flessibili, vigente la precedente normativa, che li ammetteva e disciplinava espressamente. L'effetto caducante della Legge Finanziaria comprometterebbe ogni principio di affidamento e buona fede.

Come corollario alle disposizioni contenute nel citato comma 1, i commi successivi si preoccupano inoltre di precisare che non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale (comma 2) e che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni possono ricorrere unicamente all'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili (comma 3), con l'ulteriore determinazione che le disposizioni in precedenza richiamate non sono derogabili dalla contrattazione collettiva (comma 4).

Il successivo comma 5, recante una norma già contenuta nel testo vigente dell'articolo 36, prevede per le amministrazioni pubbliche un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell'economia (Ragioneria Generale dello Stato), delle convenzioni concernenti l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

Confermandosi, poi, la disposizione contenuta nel testo vigente dell'articolo 36, secondo cui eventuali violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l'obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave), si introduce *ex novo* la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa (comma 6).

Per quanto concerne le possibili deroghe al generale divieto di fare ricorso agli strumenti contrattuali flessibili se non per un periodo massimo di tre mesi o per esigenze stagionali, segnaliamo 5 principali eccezioni:

- 1) la prima riguarda esclusivamente gli enti locali: si può dare luogo ad assunzioni flessibili per la sostituzione di personale assente per maternità, ambito in cui si devono intendere compresi tanto la astensione obbligatoria che quella facoltativa. Nel caso in cui si acceda a questa deroga occorre indicare nel provvedimento con cui si dispone l'assunzione a tempo determinato il nominativo della dipendente che è assente e che, quindi, viene sostituita;
- 2) una seconda eccezione riguarda tutte le pubbliche amministrazioni: il personale degli uffici di staff degli organi politici, con la espressa indicazione per gli enti locali dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) la terza riguarda ancora una volta tutte le amministrazioni pubbliche: incarichi dirigenziali e assunzioni per «organi di direzione, consultivi e di controllo»;
- 4) la quarta eccezione riguarda esclusivamente gli enti locali non soggetti al patto di stabilità: assunzioni per la sostituzione dei dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto. Questa possibilità è subordinata alla condizione che la dotazione organica abbia un numero di posti non superiore a 15. La sua attivazione impone che sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la ragione dell'assenza;
- 5) la quinta ed ultima eccezione riguarda lo svolgimento dei programmi e dei progetti che sono finanziati con risorse provenienti da fondi europei o dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Se i contratti a termine, i contratti di somministrazione a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro rientrano certamente nell'ambito delle «forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa», ulteriori riflessioni si rendono invece necessarie in merito all'inclusione degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di questa particolare disciplina limitativa del lavoro flessibile di cui al nuovo articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

A tal proposito, evidenziamo un passaggio della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006, secondo il quale «tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L'elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.

Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione”.

Le collaborazioni coordinate e continuative, pertanto, vanno correttamente ricondotte nell'alveo degli incarichi, differenziandosi, in tal modo, da quelle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa che il Legislatore vuole vadano contenute entro rigide limitazioni temporali.

Trattandosi però di incarichi, per le collaborazioni troveranno applicazione le norme della Finanziaria 2008 dettate in materia di contenimento degli stessi, come più sopra esaminate.

Art. 3 comma 83

Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Ai sensi del comma in esame, dunque, le pubbliche amministrazioni (inclusi gli enti locali) possono corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l'attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Aggiornamento normativo per la ragioneria comunale

CALENDARIO DEI PROSSIMI SEMINARI

*Le sedi dei singoli seminari saranno comunicate unitamente ai programmi che Vi invieremo.

Relatore: Maurizio Delfino – dottore commercialista degli enti pubblici, già responsabile di ragioneria enti locali.

GENNAIO 2008		
8 gennaio 2008	Cosenza	Legge Finanziaria 2008
9 gennaio 2008	Brescia	Legge Finanziaria 2008
10 gennaio 2008	Chieti	Legge Finanziaria 2008
14 gennaio 2008	Savona	Legge Finanziaria 2008
15 gennaio 2008	Pavia	Legge Finanziaria 2008
16 gennaio 2008	Pisa	Legge Finanziaria 2008
23 gennaio 2008	Macerata	Legge Finanziaria 2008
24 gennaio 2008	Pesaro	Legge Finanziaria 2008
28 gennaio 2008	Salerno	Legge Finanziaria 2008
29 gennaio 2008	Potenza	Legge Finanziaria 2008
30 gennaio 2008	Bergamo	Legge Finanziaria 2008
31 gennaio 2008	Bologna	Legge Finanziaria 2008

Prezzi:

Per la partecipazione ai seminari sono previsti i seguenti prezzi (comprensivi anche di materiale didattico, coffee break, colazione lavoro):

Giornata intera (ore 9 – 13,30 15 – 17 con colazione di lavoro)

per il primo partecipante di ogni ente: € 150 (centocinquanta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 135 (centotrentacinque)

Mezza giornata (ore 9 – 13,45 con colazione di lavoro)

per il primo secondo partecipante di ogni ente: € 130 (centotrenta)

dal secondo partecipante di ogni ente € 110 (centodieci)

Per informazioni e iscrizioni:

formazione@studiodelfino.org

tel. 02.26688686 (Rif. Michela)

SERVIZI PER I COMUNI un supporto nella gestione quotidiana
--

SERVIZIO	PARERI – contabilità, tributi, fiscale, personale
OBIETTIVO	Assicurare un tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle esigenze del Comune. Fornire supporto alle problematiche quotidiane, mediante risposte mirate e documentazione sull'evoluzione normativa, prassi, giurisprudenza; assicurare il controllo delle scadenze di legge.
TEMPI	Massimo 4 giorni lavorativi dal ricevimento del quesito. Aggiornamento normativo su base settimanale e mensile. Scadenzario mensile.
MODALITÀ	<p>Il Comune trasmetterà a Studio Delfino richiesta di parere all'indirizzo mail quesiti@studiodelfino.org e riceverà risposta entro 4 giorni lavorativi, con il richiamo della normativa utile al caso e la motivazione su cui si fonda la soluzione proposta.</p> <p>È possibile inviare un numero illimitato di richieste pareri, in ambito contabilità, tributi, fiscale, personale, che saranno analizzati da uno staff di esperti delle diverse tematiche, coordinati da Maurizio Delfino.</p> <p>Ogni venerdì il Comune riceverà via mail l'approfondimento di un tema di attualità nelle materie di riferimento; ogni fine mese riceverà l'aggiornamento normativo diviso per aree e lo scadenziario del mese successivo.</p>
STRUMENTI	e-mail; telefono; posta ordinaria
COSTI ANNUI (oltre Iva)	Comuni fino a 5.000 abit. € 1.360 (milletrecentosessanta)
	Comuni da 5.000 a 15.000 ab. € 1.700 (millesettecento)
	Comuni oltre 15.000 abitanti € 2.025 (duemilaventicinque)

Per l'adesione al servizio, basta inviare la presente compilata al fax numero: 0131.52698

Comune:	abitanti:
e-mail:	telefono:
responsabile:	qualifica:

Data _____

Firma _____